

CONTRATTO DI APPALTO

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 27385 del 26 settembre 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 c.c. - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Differenza.

La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 28233 del 2017 Rv. 646321 - 01 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2284 del 2014 Rv. 629518 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 26780 del 18 settembre 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Cantiere stradale - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Soggetto responsabile - Individuazione - Delimitazione e divieto di transito sull'area del cantiere - Appaltatore in via esclusiva - Destinazione a circolazione - Responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada - Fattispecie.

Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. (Nel caso di specie, la S.C., riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilità del Comune, proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilità delle imprese appaltatrici,

avendovi consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 Massime precedenti Conformi: N. 15882 del 2013 Rv. 626858 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 7553 del 2021 Rv. 660915 - 01, N. 11671 del 2018 Rv. 648327 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 26323 del 12 settembre 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Esistenza di vizi nell'opera appaltata e loro carattere occulto - Art. 1667 c.c. - Presupposti - Preesistenza del vizio al momento della verifica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di appalto, **la condotta di occultamento del vizio da parte dell'appaltatore**, rilevante ex art. 1667, secondo comma, c.c., **presuppone che questo sia preesistente alla verifica** (o all'accettazione dell'opera), perché altrimenti non potrebbe essere intenzionalmente nascosto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in violazione di tale principio, aveva parificato l'occultamento delle scelte esecutive all'occultamento dei vizi causati da quelle scelte, non ancora sussistenti al momento del collaudo e, pertanto, da denunciare al momento della loro manifestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667 Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 2023 Rv. 667289 - 01, N. 18402 del 2009 Rv. 609123 - 01, N. 19146 del 2013 Rv. 627397 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 25800 del 05 settembre 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Varianti in corso d'opera e opere extracontrattuali - Differenze - Conseguenze.

In tema di appalto, **le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove**, pur non comprese nel progetto originario, siano **necessarie** per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, **lavori extracontrattuali** quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, **sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle**.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 10, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 11, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 13, Cod. Civ. art. 1363 Massime precedenti Conformi: N. 9767 del 2016 Rv. 640200 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 16222 del 2023 Rv. 668043 - 01

Cass. Civ. Sez. I - Ordinanza n. 24609 del 14 agosto 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Insofferenza - Condizioni - Fondamento.

La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 33 del 2020 Rv. 656406 - 01, N. 2169 del 2022 Rv. 663670 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 16222 dell'8 agosto 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento.

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Quando, **nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c.**, poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substantiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 1655 Massime precedenti Vedi: N. 9767 del 2016 Rv. 640200 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 23470 dell'01 agosto 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE Azione ex art. 1669 c.c. - Esercizio nei confronti del venditore costruttore da parte degli acquirenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine - Azione del convenuto venditore costruttore contro l'appaltatore - Termine di decadenza applicabile.

L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché **l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e**, trascendendo il

rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal **costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno**; per contro, il convenuto venditore-costruttore che intenda agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c., dal momento che l'appaltatore di una parte dell'opera, pur non potendo qualificarsi subappaltatore in senso tecnico (in difetto di autorizzazione del committente a fare eseguire l'opera da altro soggetto), è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. venga esercitata dall'acquirente del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670 Massime precedenti Conformi: N. 6741 del 1983 Rv. 431460 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 20460 del 17 luglio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Risoluzione per inadempimento del committente - Diritto dell'appaltatore alle restituzioni - Restituzione in natura - Impossibilità - Restituzione per equivalente - Criterio determinativo - Corrispettivo pattuito inclusivo della revisione prezzi ove pattizia.

In tema di **risoluzione del contratto di appalto privato**, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, **il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito**, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattizamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655 Massime precedenti Conformi: N. 738 del 2007 Rv. 594825 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 19492 del 10 luglio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIoglimento DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto pubblico - Scioglimento del contratto derivante da annullamento delibera di approvazione del progetto e di adozione di varianti per mancata verifica di compatibilità ambientale e carenza di indagini idro-geologiche - Responsabilità - Unicità del fatto - Esclusione del nesso causale - Efficienza causale assorbente e determinante di un antecedente causale.

In tema di **appalto pubblico**, ove lo **scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere** di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, **il principio di cui all'art. 2055 c.c.**, e **ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità**, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il **nesso di causalità** rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1362, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 18839 del 04 luglio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Obblighi - Portata - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto, **il direttore dei lavori**, quale rappresentante del committente, **deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari**, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, **sicché è responsabile** nei confronti del committente, **se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista**, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655 Massime precedenti Conformi: N. 7370 del 2015 Rv. 635038 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 17855 del 22 giugno 2023

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto misto di vendita e di appalto - Disciplina - Criterio della prevalenza in base alla volontà delle parti - Diversa disciplina della garanzia per vizi - Applicazione della garanzia per i vizi del contratto prevalente - Fondamento - Fattispecie.

In caso di **contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile**, compresa quella della garanzia per vizi, **deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale** sulla base della **volontà delle parti**, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1667 Massime precedenti Vedi: N. 26485 del 2019 Rv. 655471 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14456 del 24 maggio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni - Tempo dell'adempimento - Limitazione al periodo successivo all'ultimazione dei lavori - Esclusione.

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, **l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte**, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, **sussiste durante tutto il corso delle opere medesime**, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665 Massime precedenti Vedi: N. 8700 del 2016 Rv. 639746 - 01, N. 23858 del 2022 Rv. 665523 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14378 del 24 maggio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità solidale di appaltatore e progettista e direttore dei lavori - Ripartizione in ragione del rispettivo apporto causale - Accertamento - Necessità - Presupposti - Regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti.

RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

In tema di appalto, la **responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori**, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, **è improntata al vincolo della solidarietà**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1655 Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905 - 01, N. 3651 del 2016 Rv. 638978 - 01, N. 18289 del 2020 Rv. 659099 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 13707 del 18 maggio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto - Termine - Decorrenza - Segni esteriori di danno o di pericolo - Insufficienza ai fini della decorrenza del termine - Limiti - Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. - Termine decennale dal compimento dell'opera - Attinenza all'esercizio dell'azione - Esclusione.

Ai fini della proponibilità **dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.** in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, **il termine di dieci anni dal compimento dell'opera** previsto da tale norma **attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denuncia dei vizi.** Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669 Massime precedenti Conformi: N. 5920 del 1993 Rv. 482527 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 11636 del 04 maggio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Costruzione di immobili in difformità rispetto alla concessione edilizia - Distinzione fra difformità totale e parziale - Criteri - Conseguenze.

In tema di **responsabilità dell'appaltatore**, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una **comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato** con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 32, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 30703 del 2018 Rv. 651755 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 11361 del 02 maggio 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Iniziativa della stazione appaltante volta alla risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 – Recesso ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 - Equivalenza – Esclusione – Fondamento – Conseguente insussistenza dell'obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite.

In tema di appalto di opere pubbliche, **il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del d. lgs. n. 163 del 2006** (applicabile "ratione temporis") rientra **nell'ambito dell'autotutela amministrativa** e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in ipotesi di esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite, previsto esclusivamente nell'ipotesi di esercizio del recesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 134, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 136, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1453 Massime precedenti Vedi: N. 16152 del 2013 Rv. 626899 - 01, N. 1114 del 1995 Rv. 490144 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10968 del 26 aprile 2023

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico - Art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Natura integrativa e non sostitutiva della disciplina generale in tema di risoluzione - Conseguenze.

In tema di **appalto di opere pubbliche**, le **disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto** (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i **principi generali** dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35 Massime precedenti Conformi: N. 12416 del 2004 Rv. 574227 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10967 del 26 aprile 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazioni preesistenti da parte dei titolari delle infrastrutture interessate dall'opera - Forza maggiore - Esclusione - Consapevolezza dell'appaltatore - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di **appalto di opere pubbliche**, la **sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962** - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - **non è invocabile quando la stazione appaltante**, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, **sia consapevole di preesistenti impedimenti** alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente il grave inadempimento dell'ente appaltante ed ha escluso che l'interpretazione complessiva del capitolato speciale d'appalto potesse far ricadere sull'appaltatore la responsabilità per il mancato ottenimento delle autorizzazioni condizionanti la regolare esecuzione dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, Cod. Civ. art. 1453 Massime precedenti Vedi: N. 25554 del 2018 Rv. 650907 - 01, N. 13434 del 2016 Rv. 640377 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 10808 del 21 aprile 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE Opera parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del permesso di costruire - Nullità del contratto - Esclusione - Appaltatore quale "nudus minister" - Responsabilità contrattuale nei confronti del committente - Esclusione - Diritto al compenso - Spettanza.

In tema di appalto, la realizzazione dell'opera in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni del permesso di costruire non determina la nullità dell'appalto, sicché l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 23594 del 2017 Rv. 645788 - 02

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10701 del 20 aprile 2023

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico - Scelta del concessionario - Procedura competitiva di evidenza pubblica - Esecuzione e gestione da parte di terzi - Distinzione tra concessioni già in essere e aggiudicate senza gara e concessionari scelti mediante gara - Conseguenze - Ricorribilità, da parte di questi ultimi, al sub-appalto.

In tema di opere pubbliche, la scelta del concessionario del bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico va necessariamente effettuata attraverso procedura competitiva di evidenza pubblica, il che postula, con riferimento all'esecuzione dei lavori e alla gestione di servizi affidate a soggetti terzi, l'esigenza di distinguere fra l'ipotesi in cui le concessioni siano già in essere e aggiudicate in precedenza senza gara, nel qual caso viene in apice l'obbligo di indire la procedura di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori, così da garantire la concorrenza, e la diversa ipotesi in cui, per converso, i concessionari dei lavori non sono amministrazioni aggiudicatrici (in quanto scelti previo esperimento della gara) per gli appalti di lavori affidati a terzi, nel qual caso valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 164-178 della parte III e nelle parti I e II del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto applicabile "ratione temporis", dal che si ricava che tali concessionari possono ricorrere al sub-appalto, più che all'appalto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 10325 del 18 aprile 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO
Appalto opere pubbliche - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso - Natura di obbligazione di valuta - Conseguenze - Necessità della costituzione in mora - Sufficienza della riserva iscritta da parte dell'appaltatore - Esclusione.

In tema di **appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c.**, riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, **è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore**, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1664 com. 2 SEZIONE PRIMA 38
Massime precedenti Vedi: N. 17782 del 2015 Rv. 636687 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Sentenza n. 9499 del 6 aprile 2023

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN
GENERE Appalti pubblici - Contratti stipulati col sistema dell'asta pubblica o licitazione privata prima del d.lgs.
n. 163 del 2006 - Equivalenza tra aggiudicazione definitiva e contratto vincolante ex art. 16 r.d. n. 2440 del
1923 - Sussistenza - Ragioni - Abrogazione della norma dalla l. n. 109 de 1994 ed efficacia precettiva del d.P.R.
n. 554 del 1999 - Esclusione.

In tema di **appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006**, in ambito di contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, **il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto**, con forza immediatamente vincolante anche per l'Amministrazione appaltante, da un lato, perché l'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla l. n. 109 del 1994, rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, dall'altro lato, perché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della l. n. 109 cit., non possiede efficacia precettiva derogatoria del summenzionato art. 16.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163
CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 29798 del 2017 Rv. 646583 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 9457 del 6 aprile 2023

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Contratto di subconcessione di servizi - "Soggetto aggiudicatore" del subconcessionario - Forma scritta - Necessità - Ulteriori intese verbali - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il contratto di subconcessione di servizi, intervenuto prima del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto attributivo al subconcessionario della qualifica di "soggetto aggiudicatore", quale impresa pubblica ex art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 158 del 1995, **è soggetto alle norme di evidenza pubblica e di forma scritta** ai sensi dell'art. 2, lett. a), della l. n. 109 del 1994, sicché è al relativo contenuto che occorre far riferimento al fine di individuare la volontà pattizia del concessionario, senza che rilevino né le determinazioni unilaterali o le intese verbali attinenti alla fase preparatoria del negozio, né i comportamenti attuativi assunti nella fase esecutiva del rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver affermato che il rapporto intrattenuto tra la società concessionaria di servizi aeroportuali e la società incaricata di gestire l'assistenza a terra nel parcheggio dell'aeroporto era qualificabile in termini di subconcessione, ha escluso la rilevanza delle ulteriori pattuizioni verbali intervenute tra le parti e, conseguentemente, la configurabilità di un contratto atipico, misto, di subconcessione e di appalto di servizi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158 art. 2 lett. B, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 9150 del 3 aprile 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA Stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera - Obbligazione unitaria per il ritardo mediante penale - Ritardo nella consegna dell'opera nei confronti del committente - Imputazione del ritardo - Rilevanza esterna - Esclusione - Fondamento.

In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur conservando la propria autonoma soggettività giuridica, può contrarre un'obbligazione unitaria con riferimento all'assunzione di responsabilità per il ritardo nei confronti del comune committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli appaltatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1655 Massime precedenti Vedi: N. 13956 del 2019 Rv. 653925 - 02, N. 7180 del 2012 Rv. 622479 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 8275 del 23 marzo 2023

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI
Opere addizionali extra contratto non preventivamente autorizzate - Diritto al compenso - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori **addizionali** effettuati dall'appaltatore extra contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) **possono**, eccezionalmente, **dar luogo a compenso** alla quadruplica condizione che tali lavori formino oggetto di **tempestiva riserva**, siano qualificati come **indispensabili** in sede di collaudo, siano **riconosciuti come tali** anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i **limiti delle spese** approvate.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342 Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2016 Rv. 641823 - 02

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 8255 del 22 marzo 2023

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI Rate di acconto - Stato di avanzamento lavori - Esigibilità.

In tema di appalto di opere pubbliche, **tutte le rate comportanti pagamenti in acconto**, ivi compresa l'ultima, **presuppongono che l'opera sia ancora in corso**, e **devono essere versate** per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 116, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 29 Massime precedenti Conformi: N. 14460 del 2004 Rv. 576130 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 7593 del 16 marzo 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Rappresentanza del committente - Limiti – Contenuto – Liquidazione dei lavori – Specifica indicazione - Necessità.

In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, **il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica** e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665 Massime precedenti Conformi: N. 2333 del 1995 Rv. 490810 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 7242 del 2001 Rv. 547068 - 01, N. 5632 del 1996 Rv. 498170 - 01

Vedi: N. 19146 del 2013 Rv. 627397 - 01, N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Sentenza n. 7267 del 13 marzo 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Accettazione dell'opera da parte del committente - Onere della prova sull'esistenza di vizi - Assolvimento da parte del committente - Necessità - Raggiunta della prova sull'esistenza dei vizi - Colpa presunta dell'appaltatore - Sussistenza.

In tema di **garanzia per difformità e vizi nell'appalto**, una volta che l'opera sia stata **accettata senza riserve dal committente**, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, **dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate** e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668 Massime precedenti

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 7245 del 13 marzo 2023

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Capitolato generale di appalto - Ambito applicativo - Appalti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici tenuti ad adottarlo - Richiamo dello stesso nei contratti di enti non tenuti ad osservarlo - Differenze - Irrilevanza delle modifiche normative intervenute dopo la stipula.

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE In genere.

Il capitolato generale di appalto del 1962 ha valore **normativo e vincolante** (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto) esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti "ex lege" ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolato generale un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1374 Massime precedenti Vedi: N. 25061 del 2018 Rv. 650906 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 7041 del 9 marzo 2023

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione.

In tema di inadempimento del **contratto d'appalto**, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, **può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum"** al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, **anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta** ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669 Massime precedenti Conformi: N. 9333 del 2004 Rv. 572910 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 4927 del 16 febbraio 2023

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito sorto da contratto di appalto - Provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 - Fatto ostativo - Esclusione - Ragioni.

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, la quale non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 Massime precedenti Vedi: N. 7083 del 2001 Rv. 546943 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4092 del 2017 Rv. 642538 - 02